

## Super Green pass quasi ovunque: mezzi di trasporto, alberghi, fiere, impianti di sci e altri luoghi di svago

**Negli stadi capienza al 50%. Niente quarantena ai vaccinati da meno di quattro mesi e a quelli con dose booster. Le misure dell'ultimo decreto legge anti-Covid in vigore dal 10 gennaio**



**29 Dicembre 2021** Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, mercoledì 29 dicembre, alle 20.05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi, e ha approvato un decreto-legge che introduce le misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all'estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

### **Green Pass rafforzato**

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l'uso del Green pass rafforzato alle seguenti attività:

- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
- centri culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

Inoltre, il Green Pass rafforzato è necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

### **Quarantene**


Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti

stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza sopradescritta consegua all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

### **Capienze**

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per gli impianti al chiuso. 

© *copyright la Cronaca di Ravenna*